



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDIO ED ENERGETICA

Alle Direzioni Regionali/Interregionali  
dei vigili del fuoco, del soccorso  
pubblico e della difesa civile

Ai Comandi dei vigili del fuoco

e p.c. :

All'Ufficio del Capo del Corpo  
Nazionale dei vigili del fuoco

**OGGETTO:** Assoggettabilità delle cantine che detengono vino in botti di legno ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 – Chiarimenti operativi.

Sono pervenuti a questa Direzione Centrale quesiti circa l'assoggettabilità delle cantine che detengono vino in botti di legno destinate al deposito e/o all'affinamento del prodotto finito o in corso di maturazione. La presente circolare fornisce indirizzi per uniformare l'attività istruttoria dei Comandi, chiarendo che tali fattispecie, di per sé, non sono ricomprese tra le attività dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011 e, pertanto, non sono soggette ai relativi procedimenti di prevenzione incendi quando non coesistono altre attività soggette, sulla scorta delle considerazioni di seguito rappresentate.

Le voci dell'Allegato I riferite a depositi o impianti di liquidi infiammabili o combustibili presuppongono la presenza di sostanze o miscele classificate come tali ai fini antincendio. Il vino, per la sua natura e per il titolo alcolometrico ordinariamente compreso tra il 10% e il 15% in volume, non rientra nelle categorie di liquidi infiammabili rilevanti ai fini dell'assoggettabilità. Per la stessa ragione non trova applicazione la voce relativa ai depositi o alle rivendite di alcoli ad elevata gradazione, la quale contempla espressamente prodotti con gradazione superiore al 60% in volume: il vino ne è pertanto escluso.

Parimenti, non appare riconducibile alla voce concernente i depositi di legnami e prodotti affini la mera presenza di botti di legno. Tali manufatti, nel contesto della "cantina", non costituiscono oggetto di deposito merceologico di legname, bensì attrezzature funzionali al ciclo produttivo (affinamento e conservazione del vino). La tipizzazione della voce richiamata ha natura merceologica e riguarda stocaggi di legname quale materia prima o semilavorato, fattispecie diversa dall'impiego di botti quali contenitori di processo.

Con particolare riferimento alla voce n. 70 dell'Allegato I del DPR 151/11 ("Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 m<sup>2</sup> con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg"), si precisa che i locali "cantina" destinati all'affinamento e alla conservazione del vino in botti di legno non sono riconducibili alla fattispecie di deposito di merci e materiali combustibili.

Le botti di legno costituiscono infatti attrezzature funzionali al ciclo (contenitori di processo) e non "merci in deposito"; il contenuto principale (vino) non è una merce combustibile ai fini dell'Allegato I.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDIO ED ENERGETICA

Pertanto, la sola presenza di botti di legno contenenti vino non integra neanche la fattispecie della voce n. 70.

Si evidenzia, infine, che l'Allegato I non reca una voce specifica per impianti o stabilimenti enologici e, più in particolare, per le cantine, mentre contempla altre attività alimentari tipizzate (ad esempio mulini, zuccherifici e simili). In assenza di una ricomprensione espressa e mancando i presupposti delle voci sopra richiamate, l'attività di cantina, limitatamente alla detenzione di vino in botti di legno per deposito o affinamento, non è soggetta ai procedimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011.

Resta fermo che l'insediamento nel quale si svolge attività di cantina può risultare soggetto al D.P.R. n. 151/2011 qualora coesistano altre attività riconducibili a voci dell'Allegato I, ciascuna da valutare autonomamente secondo le pertinenti disposizioni (a titolo esemplificativo, la presenza di serbatoi per gas combustibili o altri combustibili liquidi oltre soglia, centrali termiche, gruppi elettrogeni, depositi di alcoli ad elevata gradazione, ovvero altri depositi merceologici tipizzati).

Si confida nella consueta collaborazione delle Direzioni Regionali e Interregionali, che vigileranno sulla uniforme applicazione dei criteri qui indicati, fornendo ai Comandi dipendenti, ove necessario, il supporto interpretativo.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO  
(MANNINO)

*(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)*

GB